

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale

“Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi”

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 9, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 E SS.MM.II. E DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COMMITTENZA CENTRALIZZATA CON RIFERIMENTO AGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL CODICE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI DI CUI AL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2026.

TRA

l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana per l'acquisizione di beni e servizi - Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito C.U.C.R.S.), con sede in Palermo via Notarbartolo n. 17, P.I. 02711070827, in persona dell'Avv. Roberta Milazzo, Dirigente dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi della Regione Siciliana

E

l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____, con sede in _____
via _____, P.I. _____, in persona del _____,
[incarico] _____ dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____

PREMESSO

con delibera ANAC n. 784 del 20/07/2016 la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (C.U.C.R.S.) è stata annoverata nell'elenco delle Centrali di Committenza regionali e che, pertanto, la l'Amministrazione regionale nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” il quale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante la razionalizzazione della spesa, obbliga le pubbliche amministrazioni alla centralizzazione dell'acquisizione dei beni e dei servizi elencati nel richiamato D.P.C.M. attraverso i soggetti aggregatori;

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026 avente ad oggetto “Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.”, il quale aggiorna e sostituisce il predetto D.P.C.M.;

la nota prot. 51376 del 24/10/2016, indirizzata alle Aziende sanitarie siciliane, con quale la C.U.C.R.S. ha regolamentato i rapporti di committenza centralizzata con dette Aziende, chiedendo alle stesse di tenere conto,

in sede di formazione del quadro economico afferente alle gare telematiche regionali, del dettato normativo in materia di incentivi alle funzioni tecniche di cui all' art. 113, comma 5, del D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO

il Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, recepito nell'ordinamento regionale con Legge Regionale n. 12 del 12/10/2023;

l'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è formalizzato attraverso apposito accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o convenzione;

l'art. 15 della L.7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e l'art. 22 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di incentivi alle funzioni tecniche, il quale al comma 8 dispone che *“Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”*, nonché l'Allegato I.10, il quale elenca le “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” ovvero le attività tecniche incentivabili;

il richiamato art. 45 del D.lgs. 36/2023, il quale - come riscontrabile dalla Relazione del Consiglio di Stato sul nuovo Codice - non pone alcun limite con riguardo al riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche rispetto alla tipologia di procedura di gara (es. negoziata, aperta, affidamento diretto), ma conferma che gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, il quale deve essere distinto dal RUP nelle procedure di “particolare importanza”, come disciplinato dall'Allegato II.14, artt. 31 e 32, del Codice;

l'Allegato II.14 del Codice, il quale all'art. 32, commi 2 e 3, prescrive che sono considerati forniture e servizi di particolare importanza tutte le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, preso atto che comunque tutte le procedure svolte dalla C.U.C.R.S. sono connotate da complessità, in considerazione – a titolo semplificativo e non esaustivo - della corposa istruttoria da compiere per la predisposizione degli articolati atti di gara, anche dovuta alla numerosità delle Aziende sanitarie regionali coinvolte nelle procedure di cui si tratta e degli adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti di gara, alla stipula delle convenzioni, ai controlli di legge e all'invio dei flussi ad ANAC;

il D.P. 578/GAB del 11/12/2024 avente ad oggetto *“Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recepito nella Regione Siciliana con la Legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12”* – e dalla sua adozione pedissequamente applicato dalla C.U.C.R.S. - il quale, ai fini del riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche, prevede specifiche percentuali e la graduazione delle stesse in maniera inversamente proporzionale al crescere degli importi di gara;

TENUTO CONTO

della opportunità di aggiornare la nota prot. 51376 del 24/10/2016 richiamata in premessa, ai sensi del citato art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in relazione ai rapporti di committenza centralizzata resi obbligatori rispetto alle categorie merceologiche di beni e servizi e relative soglie individuate con D.P.C.M. 11 febbraio 2026, con specifico riferimento alla corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del Codice fra la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO
QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'art. 15 della L.7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., disciplina la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nell'ambito delle procedure di gara aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2026, a titolo esemplificativo e non esaustivo: farmaci, vaccini, dispositivi medici, servizi di ritiro e trasporto rifiuti e ogni altra categoria merceologica per la quale codesta Azienda ha provveduto a formalizzare i propri fabbisogni.
2. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in continuità con le modalità operative fino ad oggi applicate per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche nell'ambito dello svolgimento delle procedure di gara centralizzate.

Art. 2

Quote spettanti al soggetto aggregatore

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera riconosce alla C.U.C.R.S. le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale, come specificate nell'allegato I.10, in misura non superiore al 25% per cento dell'ammontare degli incentivi di cui dell'art. 45, comma 2, del Codice.
2. Le somme riconosciute alla C.U.C.R.S. a titolo di incentivo alle funzioni tecniche devono ritenersi al netto degli oneri IRAP, per i quali l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera trova copertura all'interno del quadro economico, come riscontrabile dalla Delibera n. 103/2026/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Art. 3

Trasferimento delle somme

1. La C.U.C.R.S. trasmette all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, che ne prende atto formalmente al fine della rilevazione dei costi sul bilancio di competenza, il Decreto di indizione della relativa procedura di gara nel quale, nello specifico quadro economico, è indicata la quantificazione richiesta a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del Codice e di IRAP, detta quantificazione verrà poi definitivamente stabilita nel decreto di aggiudicazione, al netto di eventuali lotti deserti e revocati.
2. L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera trasferisce alla C.U.C.R.S. le somme dovute nei 30 giorni successivi alla stipula del contratto con l'operatore economico, previa notifica del decreto di aggiudicazione da parte della C.U.C.R.S., significando che tale termine non riveste carattere di perentorietà.
3. Il versamento delle somme a titolo di incentivi per funzioni tecniche a favore del personale C.U.C.R.S. deve essere effettuato come di seguito indicato:

- a) gli Enti pubblici operanti in regime di tesoreria unica nazionale devono utilizzare il conto corrente già esistente intestato alla Regione Siciliana e intrattenuto presso la Banca d'Italia con il seguente IBAN: **IT83G 01000 04306 TU0000029690**;
- b) gli Enti **non** operanti in regime di tesoreria unica nazionale devono utilizzare il seguente conto vincolato intestato a questo Ufficio Speciale con il seguente IBAN: **IT72J 02008 04625 000106958996** (in alternativa può essere utilizzato il seguente conto intestato alla Regione Siciliana con il seguente IBAN: IT81K 02008 04625 000106945908);
- c) il versante deve indicare **obbligatoriamente** nella causale: **capitolo 8740** capo 11 e motivazione del versamento (incentivi per funzioni tecniche a favore del personale della CUC – gara xxxxxxxx).

Art. 4
Disposizioni finali

- 1. Il presente Accordo si intende applicato a tutte le procedure centralizzate per l'acquisizione di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2026, indette ed indicende dalla Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana (C.U.C.R.S.) per conto e a beneficio dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera in qualità di stazione appaltante beneficiaria.
- 2. Le parti si impegnano a rinegoziare il contenuto del presente Accordo qualora intervengano modifiche normative che incidano sui presupposti dello stesso.

Palermo, li _____

PER L'AZIENDA _____

Firma _____

Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo
